



N.R.G. 2015 P.M.  
N.R.G. 2015 Tribunale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Sent.  
Data del deposito 15 LUG 2015

Data irrevocabilità

V° del P.G. 17 LUG 2015

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Campione Pen.

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
TERZA SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale Ordinario di Torino, Terza Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del giudice GOT dr. Sergio Favretto, all'esito dell'udienza del 18 maggio 2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

1) \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
armora \_\_\_\_\_  
difeso da avvocato di fiducia avv. Gianluigi Marino del Foro di Torino, con studio in via XX Settembre n.51.

Libero presente

Con la seguente

**IMPUTAZIONE**

del reato di cui all'art. 544 ter c.p. comma 1 e 2, per avere per crudeltà e senza necessità, sottoposto tre astici e due aragoste a sevizie e comunque a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Segnatamente per averli detenuti in un banco vetrina,

appoggiati direttamente sul ghiaccio, fuori dall'acqua, e per quanto riguarda gli astici con le chele legate con fascette elastiche.

In Torino, il 13.12.2013.

Recidiva reiterata.

Le parti formulano ed illustrano le rispettive conclusioni, come segue:

- Pubblico Ministero: chiede che sia pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. perchè il fatto non è punibile.

- Difesa: chiede di emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. per non punibilità del fatto ex art. 131 bis a seguito del D.Leg. n. 28/2015.

## FATTO E DIRITTO

L'imputato venne rinviato a giudizio per il reato specificato nell'imputazione, a seguito del decreto di citazione a giudizio n. 29346/2013 RGNR emesso dal PM dott. Antonio Rinaudo in data 29 Maggio 2014.

L'imputato venne rinviato a giudizio poiché, a seguito di accertamenti svolti da agenti della Polizia Municipale di Torino e documentazione fotografica acquisita agli atti, venne individuato quale responsabile dell'esercizio commerciale nell'area mercatale Martini ove, con crudeltà e senza necessità, sottopose tre astici e due aragoste a sevizie e comunque a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La contestazione evidenzia come gli animali vennero detenuti in un banco vetrina, appoggiati direttamente sul ghiaccio, fuori dall'acqua, e per quanto riguarda gli astici con le chele legate con fascette elastiche.

All'udienza del 18 maggio 2015, su accordo delle parti, è stata acquisita l'annotazione redatta dagli agenti della Polizia Municipale che hanno svolto gli accertamenti in loco e raccolto l'apparato fotografico (si osserva come l'apparato fotografico è costituito da foto istantanee e non da filmato, per cui non è riscontrabile che i crostacei fossero vivi al momento delle foto).

Gli agenti vennero attivati a seguito di una segnalazione telefonica che asseriva il compiersi di maltrattamenti di animali in un banco alimentare ittico dell'area mercatale Martini a Torino.

Erano stati notati e fotografati tre astici con le chele trattenute da elastici e due aragoste, tutti crostacei asseriti vivi, adagiati su uno strato di ghiaccio.

Il commerciante ha informato gli agenti che gli animali erano stati acquistati e prelevati poche ore prima al mercato ittico di Torino, da vasche piene d'acqua.

I tre agenti chiesero l'intervento di un veterinario dell'ASL competente. Sopraggiunse anche il commissario di turno, mentre il veterinario non poté intervenire.

Poiché gli animali vennero visti ancora vivi e muoversi, gli agenti verbalizzarono come si riteneva commesso il reato di maltrattamento di animali, in quanto conservati fuori dal loro elemento naturale acqua.

I crostacei non vennero sequestrati in quanto il commerciante procedette alla loro morte e poi successiva vendita.

Il Giudice, valutando con stupore come la vicenda (inerente a tre astici e due aragoste) abbia coinvolto ben quattro agenti della Polizia Municipale ed allertato un veterinario dell'ASL, come si sia trattato di cinque crostacei già da giorni sottratti all'ambiente naturale marino e destinati alla vendita e cottura per consumazione commestibile, come

non si possa affatto parlare di maltrattamenti voluti a danno degli animali, ma di normali e diffuse tecniche di momentanea conservazione in ghiaccio; tutto ciò premesso, il Giudice ritiene congrua e pertinente la richiesta omogenea fra le parti di applicazione della norma introdotta dall'art. 131 bis c.p. novellato nel 2015 con il D.Lgs. 28/2015.

Il Giudice, per la dinamica del fatto e le caratteristiche oggettive delle condotte e della loro scarsissima influenza sull'esistenza degli animali, ritiene che nel caso de quo ci si trovi a fronte della fattispecie regolata dall'art. 131 bis del c.p. poiché: il reato qui ascritto, in termini di riflessi sanzionatori, rientra pienamente nella gamma di applicabilità della nuova causa di non punibilità; tenuto conto di quanto previsto dall'art. 133 c.p. non si può certamente configurarsi una condotta particolarmente grave e neppure riscontrare una grave offensività; da quanto emerso in istruttoria e dibattimento, tenuto conto della diffusissima tecnica di mantenimento con ghiaccio, si può solo convenire su una rimproverabilità quasi simbolica.

Ad avviso del Giudice, ricondotta la dinamica fattuale ad una più ponderata valutazione oggettiva e proporzionata, si possono ritenere presenti tutti i requisiti per riscontrare e dichiarare la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del c.p.

Il Giudice, ritiene che non vi siano elementi provati che fondino l'accusa rivolta all'imputato e quindi si rende necessaria la dichiarazione di assoluzione ex art. 530 c.p.p. e 131 bis del c.p.

Si riserva 60 giorni per le motivazioni.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 131 bis del c.p., 530 del c.p.p.,

**assolve**

l'imputato **I** dal reato ascritto in epigrafe, considerate la particolare tenuità del fatto e delle condotte contestate e la non punibilità conseguente.  
Si riserva 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

Torino, 18 maggio 2015.

**Il Giudice**  
Sergio Favretto

Nota per la Cancelleria: il presente provvedimento deve essere annotato sul certificato del casellario giudiziale ex art. 4 d.lgs. 28/2015.



Depositato in Cancelleria  
il 15 LUG 2015

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Giovanna MAIELLO

Sentenza al V° del P.G. il 17 LUG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Giovanna MAIELLO